

## MANIPOLAZIONE DELL'EURIBOR

I Giudici dei Tribunali Italiani stanno iniziando sempre più a chiedere ai vari Consulenti Tecnici d'Ufficio di rilevare questa "nuova" criticità, come da Decisione della Commissione Europea.

Tutti i rapporti agganciati al parametro Euribor che sono stati stipulati o cadono nel periodo 25.09.2005 e 31.06.2009 presentano dei ristorni a favore dell'utente bancario perché il contratto risulta essere INDETERMINATO.

Alleghiamo esempi di Padova e Nocera Inferiore.

### **OF COUNSEL – BORTOLETTO MARIO**

Membro **AssoCti** – Associazione Nazionale dei Consulenti Tecnici e Legali in Materia Bancaria e Finanziaria – Roma

Viale del lavoro, 38 35010 Vigonza (PD) Tel. 049-725098 fax 049-8931489 p.iva 04970340289

E-mail [studiobortolettopartners@pec-legal.it](mailto:studiobortolettopartners@pec-legal.it) [mariobortoletto@gmail.com](mailto:mariobortoletto@gmail.com)

[www.mariobortolettousurabancaria.it](http://www.mariobortolettousurabancaria.it)

orario apertura dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 orario continuato

## TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

### I SEZIONE CIVILE

Il g.i. in prosecuzione alla sentenza non definitiva ex art. 279, n. 4, c.p.c., emessa in data 28.07.2017 , nel giudizio promosso da:

SERVICE S.R.L., 2, rapp.ta e difesa dall'avv.

SABATINO ANTONIO, ricorrente;

nei confronti di

BANCO DI NAPOLI SPA , 04485191219 , rapp.ta e difesa dall'avv. ;

- premesso che in data 28.07.2017 depositava sentenza non definitiva con la quale rimetteva parzialmente la causa in istruttoria nella parte in cui

così disponeva:

“ Preliminarmente si deve dare atto della necessità di procedere nell'istruttoria con solo riferimento alla dedotta nullità relativa del contratto di mutuo fondiario in conto corrente, circa gli effetti, da verificare in concreto, della pronuncia della decisione della commissione europea del 4 dicembre 2013, caso AT.39914, che ha rinvenuto l'esistenza di un'intesa tra il 2005 ed il 2009, e quindi interferente con il contratto per cui vi è causa, tra taluni istituti di credito volta a manipolare la determinazione del tasso euribor e quindi volta ad influenzare l'eterointegrazione dei contratti di finanziamento a tasso variabile. Tale questione non è verificata dal c.t.u., il quale sul punto con separata ordinanza sarà chiamato a rispondere a precipuo quesito relativo allo scorporo delle competenze passive pagate per il contratto di finanziamento a titolo di componente euribor. “;

- osservato che è necessario pertanto procedere a nuova consulenza perché sia data risposta al predetto quesito con la convocazione del medesimo c.t.u.;

p.t.m.

- fissa udienza per il 28 settembre 2017, ore di rito, mandando la cancelleria per la comunicazione alle parti e al c.t.u. dott. Giuseppe D'Angelo.

N.I. 28.0

Il giudice

Dott. Mario Fucito



NR. 4816/2016 R.G.

**TRIBUNALE DI PADOVA**  
**SEZIONE II CIVILE**

**IL GIUDICE**

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 16.5.2017:

**OSSERVA**

Va disposta C.T.U. ricostruttiva dei rapporti di dare/avere tra le parti, effettuando due ipotesi di ricalcolo dei rapporti tra le parti riguardanti il mutuo ipotecario stipulato in data 15.1.1999.

\*\*\*\*\*

1. Con la prima ipotesi il C.T.U. verificherà se sono stati applicati interessi anatocistici nel periodo di preammortamento del mutuo, provvedendo, ove così fosse, alla loro eliminazione. Verificherà, inoltre, se la banca abbia determinato l'ammontare delle rate del mutuo, applicando correttamente lo spread sull'euribor contrattualmente pattuito, effettuando i necessari ricalcoli laddove la doglianza attorea sia fondata. Dovranno, inoltre, essere eliminati gli interessi anatocistici a decorrere dal 01.01.2014 in applicazione del novellato art. 120 TUB.

\*\*\*\*\*

2. Con la seconda ipotesi, oltre alle verifiche di cui sopra, il C.T.U. determinerà gli interessi delle rate riferite, in tutto o in parte, al periodo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 secondo il tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB, lett. a) [applicato tenendo conto della sua natura sanzionatoria]. Tale ipotesi tiene conto degli effetti della decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 dimessa dall'attrice, la quale ha riscontrato una violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 53 dell'Accordo sull'Area Economica Europea in quanto alcuni istituti di credito, deputati alla formazione dell'Euribor, hanno messo in atto pratiche discorsive della concorrenza per alterare l'andamento normale dei componenti di prezzo rilevanti a quel fine. La riscontrata violazione della normativa comunitaria potrebbe al più tradursi in una nullità per contrarietà a norme imperative della clausola del mutuo di cui è causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma rimanendo la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea.

\*\*\*\*\*

3. Il C.T.U. acquisirà copia cartacea del fascicolo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. confluito nel processo esecutivo n. 809/2014 R. es. Imm.

\*\*\*\*\*

4. Con tali adempimenti la causa è matura per la decisione, sicché può essere indicata, oltre all'udienza per l'esame della consulenza, l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

**P.Q.M.**

- 1) Nomina quale C.T.U. il dott. Andrea Fontana con il compito di rispondere al seguente quesito:  
"Il C.T.U., letti gli atti di causa ed acquisita copia cartacea del fascicolo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. confluito nel processo esecutivo n. 809/2014 R. es. Imm., ridetermini i rapporti di dare/avere tra le parti relativi al mutuo ipotecario rep. n. 61.527/9851 concesso a Immobiliare G.A.S.M.A. srl in data 15.1.1999 fino al 29.9.2014 [data della notifica dell'atto di precetto] nel rispetto delle indicazioni di cui in motivazione"
- 2) Rinvia all'udienza del 15.6.2017 ore 11.00 per il conferimento dell'incarico al C.T.U.
- 3) Indica l'udienza del 28.11.2017 ore 10.00 per l'esame della consulenza
- 4) Indica l'udienza del 19.06.2018 ore 11.00 per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi

Padova, 6 giugno 2017

Il G.I.  
Dott. Luca Marani

